

QUESITO N.1

DOMANDA: Siamo cortesemente a chiedere la ragione sociale dell'attuale gestore.

RISPOSTA A QUESITO N. 1

L'attuale gestore del servizio è REAR Società Cooperativa – C.F. e P.iva : 04560130017 – sede legale: Torino

QUESITO N. 2

DOMANDA: In merito al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di Gara, in un'ottica di favorire la più ampia partecipazione e di promuovere la concorrenza, in conformità all'interesse pubblico alla selezione della migliore offerta in un ventaglio quanto più ampio possibile di concorrenti, si chiede di confermare che il suddetto requisito è riferito genericamente ai servizi "aggiuntivi" e/o ai servizi "integrativi" di cui all'art. 117, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 42/2004, tra i quali devono ovviamente essere ricompresi anche servizi di guardasala/guardaroba e di assistenza alla visita, senza che sia invece necessario aver maturato un fatturato pari a 12.000.000 di euro nel triennio antecedente la gara e di aver eseguito un unico contratto d'importo pari a 1.500.000 con oggetto esclusivo servizi di guardasala/guardaroba e di assistenza alla visita.

Si chiede, altresì, di confermare che i requisiti richiesti, sia tecnici che economici, possano essere soddisfatti anche attraverso contratti di concessione di servizi aggiuntivi e integrativi, e non solamente fatturato diretto al Committente, derivante da contratto d'appalto, dal momento che trattasi di servizi aggiuntivi per l'affidamento dei quali sino all'entrata in vigore del D.L. 70/2020 era addirittura vietato ricorrere all'appalto. Si chiede in conclusione che è in possesso del requisito richiesto il concessionario che abbia eseguito, in unico contesto per 1.500.000 e in più contesti per 12.000.000, servizi integrati di valorizzazione unitamente a servizi integrati di biglietteria, sostenendo i costi dei primi e traendo un minimo di utile con i proventi derivanti dall'aggio di biglietteria e dal residuo delle royalty riconosciute all'ente culturale per servizi di assistenza alla visita (ad es. visite guidate o noleggio audioguide), nell'ambito di uno (1.500.000) o più contratti (12.000.000) contratti che abbiano avuto ad oggetto anche servizi di guardasala e guardaroba. In caso contrario, anche al fine di stimolare il giusto approfondimento della questione ed eventualmente, ove questa non sia risolvibile in via interpretativa, di addivenire ad una rettifica del bando e del disciplinare di gara, in conformità ai principi di massima apertura del mercato in favore delle PMI ed al prioritario "principio del risultato", si fa osservare che in tutto il territorio nazionale si registrano solo 5 siti culturali che fruttano, in appalto o in concessione, € 4.000.000 di euro l'anno e che in tali siti (Colosseo, Uffizi, Civici di Venezia, Parco Archeologico di Pompei, e Musei Civici di Milano) nella maggior parte dei casi i predetti servizi sono gestiti in forma di concessione e servizi museali integrati.

RISPOSTA A QUESITO N. 2

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale si precisa che i servizi messi a gara non coincidono, se non in minima parte, con i servizi "aggiuntivi" elencati all'art. 117 del D.Lgs 42/2004. Nel capitolato si precisa che per servizi inerenti alla visita si intende:

- accoglienza ed informazioni ai visitatori;
- gestione dei flussi dei visitatori;
- indicazioni ed assistenza alla utenza per l'utilizzo delle attrezzature predisposte per il superamento delle barriere architettoniche;
- orientamento generale all'interno dei Musei Civici Fiorentini e Luoghi di cultura, con indicazione dei diversi percorsi museali ed indicazioni circa l'ubicazione nelle sale delle diverse opere o collezioni e sulle mostre temporanee in corso.

Possono comunque essere considerati servizi analoghi alcuni di quelli indicati all'art. 117 come di seguito elencati:

- i servizi di accoglienza;
- i servizi di informazione;
- i servizi di guida;
- i servizi di guardaroba;

- i servizi di vigilanza;
- i servizi di bookshop;
- i servizi di biglietteria;

I servizi di cui sopra possono essere considerati negli importi indicati nel Disciplinare di Gara con la precisazione che il raggiungimento dei € 12.000.000,00 può essere completato nell'arco dell'intero triennio anche con più contratti (esempio 100 contratti da 120.000,00); resta però il requisito di almeno un contratto da € 1.500.000,00 che può essere eseguito sempre nell'arco del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel Disciplinare di Gara si fa riferimento a contratti in modo generalizzato per cui possono essere prese in considerazione anche le concessioni. In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto ai servizi oggetto dell'appalto e/o servizi analoghi di cui sopra, dovrà essere scorporata, dall'importo complessivo del contratto, la quota parte relativa a prestazioni non coerenti con i suddetti servizi.

In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come richiesto nel Disciplinare dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

Si ricorda che alla procedura si può partecipare sia singolarmente che in forma associata. Pertanto, il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 6.3 può essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, qualora a partecipare sia un raggruppamento di più Operatori Economici o a presentare l'offerta siano i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice.

I requisiti di cui trattasi sono richiesti ai fini di garantire all'Amministrazione che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che permetta loro di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell'appalto.

QUESITO N. 3

DOMANDA: Con la presente siamo a chiedere conferma che servizi museali quali sorveglianza, controllo accessi, biglietteria, gestione bookshop, visite guidate, informazione e orientamento, soddisfino il requisito di cui al punto 6.3 lett a) del disciplinare di gara.

La ragione di tale quesito trova fondamento nel principio del favor participationis ma anche nell'interpretazione della giurisprudenza maggioritaria in ordine al concetto di servizi analoghi. Come infatti affermato dai giudici amministrativi, il concetto di servizio analogo deve essere inteso non come identità ma almeno come similitudine delle prestazioni. I servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara. "La locuzione "servizi analoghi" non s'identifica con "servizi identici", poiché la prima formula implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica o economico-finanziaria richiesta dal bando (Cons. Stato, V, 12.5.2017, n. 2227). I servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara; la ratio sottesa alla succitata clausola della lex specialis è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il disciplinare di gara richieda ai partecipanti il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto, né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici. Il concetto di "analogia", lungi dal fornire un metro rigido ed univoco, si presta infatti per sua natura ad applicazioni tendenzialmente soggettive ed elastiche, che l'Amministrazione non può che operare anche in ragione dei propri obiettivi di interesse pubblico (Tar Toscana con la sentenza n. 1371 del 10 novembre 2017). La nozione di servizi analoghi, infatti, va sempre interpretata in maniera estensiva, in quanto tale

requisito ha lo scopo di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Si conferma che i servizi indicati possono essere considerati analoghi ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 6.3 del Disciplinare.

QUESITO N. 4

DOMANDA: Con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento relativamente al requisito di capacità tecnica (punto 6.3 del disciplinare): dato che ai sensi dell'art. 101 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" le biblioteche sono istituti e luoghi della cultura, si chiede di confermare che i servizi svolti presso di esse e che includono anche le seguenti attività, front office e attività di back office, sorveglianza e gestione degli spazi (videosorveglianza, controllo accessi, gestione deposito borse sala conferenze, assistenza e monitoraggio delle iniziative) sono da ritenersi analoghi ai fini della dimostrazione del possesso del requisito anzidetto.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Si conferma che le biblioteche rientrano tra i luoghi servizi indicati dall'art. 101 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 42/2004. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti in oggetto di cui all'art. 6.3 del Disciplinare, fra i servizi di biblioteca si possono considerare analoghi i seguenti servizi: servizi di front office (servizi di accoglienza e assistenza agli utenti, iscrizione ai servizi, servizi di prestito, servizi di reference), sorveglianza e gestione degli spazi.